PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 2 (Convenzione Torino)

La spesa complessiva a carico dello Stato viene, di comune accordo fra le parti, stabilita nel limite massimo di L. 1,350,000, compresi gli impianti per riscaldamento e ventilazione dei locali e per la distribuzione di acque e di luce elettrica, e compresi altresi' due terzi della spesa di espropriazione, rimanendo l'altro terzo a carico del Municipio.

Il detto massimo s'intende cosi' composto:

L. 1,136,000 spese di costruzione ed accessori e spese d'impianto; » 214,000 spese di espropriazione.

L. 1,350,000, Totale.

Nel caso in cui le spese di costruzione, accessori ed impianti non raggiungessero le dette L. 1,136,000, la differenza in meno andra' a sollievo dell'onere dello Stato; come pure se i due terzi delle spese di espropriazione risultassero inferiori a L 214,000, la differenza in meno andra' a sollievo dell'onere dello Stato stesso.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Torino
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-torino-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it